



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I

LA COMUNITÀ, L' AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La Comunità

1. La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità, l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del comune.
3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.
4. Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 2

L'Autonomia

1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.

Art. 3.

Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il suo comune;
3. Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una democrazia rappresentativa.
4. Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
5. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e la normativa statutaria dall'altro.
6. La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della comunità sarà assicurata nelle forme previste al successivo titolo X.

Capo II

IL COMUNE

Art. 4

Definizione e ruolo

1. Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati nell'ordinamento.
3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
8. Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le strutture didattiche presenti sul territorio, lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle

diversità dei singoli soggetti, dell'antifascismo e della pace, i nuclei fondamentali di una società civile e democratica .

Art. 5

Le funzioni

1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del comune.

3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

- a. pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b. viabilità, traffico e trasporti;
- c. tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente;
- d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e. difesa del patrimonio faunistico e floristico e tutela della carta dei diritti dell'animale;
- f. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- g. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- h. servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- i. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- l. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
- m. organizzazione del servizio comunale di protezione civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

4. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

5. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

6. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure di decentramento e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio della massima riduzione degli adempimenti burocratico-amministrativi per rendere più efficiente ed efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia dell'amministrazione, fa riscontro un sistema di valutazione dei risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità definite nel regolamento.

2. Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei mezzi di informazione:

- a. il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - b. i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti, istituzioni;
 - c. i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
 - d. i criteri di assunzione temporanea di personale e quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.
3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti, sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
4. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente .
3. La sede del comune è posta in piazza Costituente n. 1 e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.
4. Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Capo III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Capo IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della comunità europea, dello stato, della regione e della provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa con proprie proposte ed ispirandosi al principio di cooperazione tra i comuni dell'area dei castelli romani, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il comune persegue la valorizzazione delle vocazioni, civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

Capo V

LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

Art. 10

Società

1. Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo delle possibilità di crescita della comunità offerta dalle risorse in possesso di ogni membro della comunità.
2. Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.
3. A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale, favorendo e sostenendo la partecipazione dei membri della comunità ad associazioni professionali e volontarie del settore.

Art. 11

Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso ed artigianale

1. Il comune di Albano Laziale promuove, supporta ed incoraggia iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico, racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni dei castelli romani.
2. Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico, religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.
3. Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio, il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento ed al successivo titolo III, la partecipazione della comunità a tutte le scelte di pianificazione territoriale.
4. Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività sociale e culturale della comunità.

5. Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazione, la salvaguardia e l'appropriato utilizzo del territorio del parco regionale dei castelli romani.

6. Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse nazionalità europee ed extracomunitarie.

Art. 12

Sviluppo sociale ed economico

1. Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive che favoriscano, tra l'altro, l'occupazione giovanile, la pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità. In particolare:

- a. coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- b. promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, con particolare riguardo al campo della ricerca, dell'innovazione e della cultura;
- c. favorisce il rilancio del turismo stimolando le iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative attrezzature e servizi;
- d. tutela e promuove lo sviluppo della qualità dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale;
- e. incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione;
- f. sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze, le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a tutti per una crescita singola e collettiva.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I

ORDINAMENTO

Art. 13

Norme generali

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vicepresidente, i quali sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità riportate nel presente statuto.
3. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e programmatici.
4. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
5. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili .

Art. 15

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e. agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f. ai pareri sui progetti esecutivi di opere pubbliche che necessitano dell'approvazione del piano finanziario.
2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi

elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e con la nomina della giunta.

4. Il consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della giunta, di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

6. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 16

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a. del sindaco e della giunta;
- b. degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;
- c. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo e secondo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il consiglio procede alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e adotta i conseguenti provvedimenti.

5. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

6. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni, sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

7. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

8. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, ai componenti la giunta comunale, alla competente commissione consiliare permanente, al Segretario generale, ai responsabili dei servizi ed al collegio dei revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco, secondo modi e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, relaziona al consiglio comunale.

9. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo la seguenti modalità:

- a. segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d. partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto rendiconto della gestione e nella persona del presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

10. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma, è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 17

Gli atti fondamentali

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo .

2. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economico – finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d. le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge legge 6 giugno 1990, n. 142, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso a pena di decadenza.

Art. 18

Le nomine di rappresentanti

1. Il consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio. Si applica ai nominati, quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Le candidature di persone estranee al consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Presidente del Consiglio, dal sindaco, dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Le persone proposte per le nomine effettuate dal consiglio comunale devono possedere i requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ed i titoli stabiliti dal regolamento per ogni tipo di nomina. L'apposita commissione comunale verifica il possesso dei requisiti e dei titoli e provvede all'istituzione per le categorie di rappresentanti del comune, di appositi albi di persone idonee. Tali albi sono aggiornati periodicamente .

4. Il consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si osservano le modalità stabilite dal regolamento.

5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e dal vigente statuto.

6. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal consiglio comunale su proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.

7. I rappresentanti del comune riferiscono ogni anno al consiglio comunale, in seduta pubblica, sul loro operato predisponendo, a tale scopo, una relazione scritta che illustrano in sede di consiglio comunale.

Art. 19

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità, i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta. Le astensioni e le posizioni contrarie debbono essere sempre verbalizzate.
4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a. dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato comprese le delibere di giunta, in esenzione di spesa;
6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Presidente del Consiglio per iscritto secondo le modalità previste dalla legge.
7. Il consigliere, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.
9. I consiglieri che non intervengono a due sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
10. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 20

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere ad un gruppo definito, formano il gruppo misto. Nel caso in cui si scinda un partito nazionale presente anche nel consiglio comunale, alle parti scisse è riconosciuta la rappresentanza al pari degli altri gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco, il nome del capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capigruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto.
3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, prepara la programmazione delle riunioni per assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore, facendo proposte al Presidente per la formazione dell'ordine del giorno del Consiglio stesso. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
4. Ai capigruppo, oltre alle deliberazioni di giunta che per legge devono pervenire loro, viene consegnato l'indice numerato progressivo di tutte le deliberazioni.
5. Il Sindaco partecipa ai lavori della conferenza dei capigruppo.
6. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la giunta comunale.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della nomina della giunta. Il parere delle commissioni è necessario per gli atti del consiglio di particolare rilevanza.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica e li comunicano al Presidente.
4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il sindaco o un suo assessore delegato possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto. I consiglieri comunali non appartenenti alla commissione possono assistere ai lavori.
8. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esperti e la modalità di convocazione delle riunioni è decisa dal presidente in accordo con quanto previsto dal regolamento.
9. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 22

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.

Art. 23

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio o dal vicepresidente, nei termini e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione del Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dall'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
5. La prima seduta è convocata e presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

7. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

10. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

11. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale.

Art. 24

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può nominare, anche avvalendosi di persone esterne, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

2. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri il consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25

Composizione

1. La giunta comunale è composta oltre che dal Sindaco, da un numero di assessori compreso fra 6 (sei) e 10 (dieci), tra cui un Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale,

3. Gli Assessori comunali hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, sedendo negli appositi banchi ad essi riservati, senza diritto di voto, prendendo la parola per rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze e per relazionare sulle materie di loro competenza, su espressa richiesta del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco.

Art. 26

Ruolo e competenze generali

1. La giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La giunta vigila sull'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa, ai quali si ispira l'azione del consiglio.
3. La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, predispone e presenta al consiglio, gli schemi del bilancio di previsione e suoi allegati, approva formalmente l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al consiglio del rendiconto di gestione.
6. La giunta, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, definisce il piano esecutivo di gestione, determina l'entità delle anticipazioni da effettuare alla cassa economica, dispone l'utilizzo del fondo di riserva.
7. La giunta relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e formula proposte per l'eventuale ricostituzione dell'equilibrio di bilancio.
8. La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 27

Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.
3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il sindaco, la giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio dal sindaco nello stesso termine.
6. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età.

Art. 28

Decadenza della giunta

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

4. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio alla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato all'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in consiglio comunale;

6. Lo scioglimento del consiglio comunale, determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.

Art. 29

Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni, la revoca o la cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza dandone motivata comunicazione. La eventuale designazione del sostituto deve essere comunicata al consiglio comunale.

Art. 30

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del comune, o privati cittadini.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 31

Ruolo e funzioni

1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale in base alle norme stabilite dalla legge.

2. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune, le iniziative e gli

interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

3. Convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno.

4. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale.

6. Il sindaco rilascia atti di notorietà che concernono fatti, situazioni o altro, che pur non essendo registrati, sono di pubblico dominio.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico .

9. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

10. Il sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e all'attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

11. Il sindaco, solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare atti di competenza dirigenziale. Tali motivi sono specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, che deve essere comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva al provvedimento stessa.

12. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal sindaco o da un consigliere suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel comune, per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale.

13. Per tali funzioni, il sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.

14. L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.

15. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

16. Il sindaco è garante del rispetto della legge dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

17. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 32

Rappresentanza e coordinamento

1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere comunale ad esercitare tali funzioni.

2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,

disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

Art. 34

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, emette ordinanze per l'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Capo V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 35

Ruolo e caratteristiche

1. Il Presidente del Consiglio, primus inter pares tra i consiglieri, è il garante del rispetto delle norme che regolano la preparazione e lo svolgimento del consiglio comunale.
2. Il presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal regolamento; firma unitamente al segretario i verbali del consiglio.
3. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
5. Alla figura del presidente è richiesta la capacità di gestire in maniera efficiente ed efficace le riunioni del consiglio. A tal fine provvede che venga illustrato, a cura del presidente stesso, del sindaco, degli assessori, dei funzionari comunali o di eventuali esperti esterni invitati per l'occasione a partecipare ai lavori del consiglio comunale, il tema in discussione.

Art. 36

Elezione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto nel seno del consiglio stesso.
2. L'elezione del Presidente deve avvenire nel corso del primo consiglio comunale dopo le elezioni.
3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica: se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta, si procede, sempre a scrutinio segreto, ad una nuova votazione e viene eletto il Consigliere che consegue il maggior numero di voti.
4. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente dalle sue funzioni o dalla carica di Consigliere Comunale, il consiglio Comunale provvede ad eleggere nel primo consiglio Comunale utile il nuovo Presidente ed il nuovo Vice Presidente. In tali casi fino alla elezione del nuovo Presidente il suo ruolo è ricoperto dal Vice Presidente in carica.

Art. 37

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente ha funzione vicaria. In caso di impedimento temporaneo del Presidente esso lo sostituisce nelle sue funzioni .
2. Il Vice Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per il Presidente.
3. Il Vice Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, con la maggioranza assoluta di voti.
4. Limitatamente alla presidenza delle sedute consiliari, in caso di temporanea assenza anche del Vice Presidente, la presidenza dell'adunanza è svolta dal consigliere anziano presente in aula.

Capo VI

LE COMMISSIONI

Art. 38

Le commissioni comunali

1. La nomina e i compiti delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, è effettuata dallo stesso consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

CAPO VII – LE CIRCOSCRIZIONI

Art. 39

Articolazione del territorio in circoscrizioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in tre circoscrizioni: Albano Centro, Cecchina e Pavona, così da attuare una omogenea ripartizione demografica e territoriale.
2. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di decentramento, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle attività demandate e delle funzioni delegate dal consiglio comunale. Promuovono il dialogo con il cittadino e ne rappresentano le istanze, privilegiano, nel loro ambito territoriale, le forme democratiche di associazionismo e le attività di volontariato.

3. Il territorio delle circoscrizioni è quello coincidente con la suddivisione del territorio comunale in seggi elettorali, come riportato nell'allegato A).
4. La modifica e la delimitazione territoriale nonché il numero delle circoscrizioni possono essere variati con deliberazione del consiglio comunale, previa consultazione dei consigli circoscrizionali esistenti, o su richiesta degli stessi.

Art. 40

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione:
 - il consiglio circoscrizionale;
 - il presidente del consiglio circoscrizionale.
2. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.
3. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali è fissato in dieci consiglieri.
4. Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 45.
5. I consiglieri circoscrizionali, tramite il presidente del consiglio circoscrizionale, possono ottenere le informazioni necessarie all'espletamento del mandato in relazione ad argomenti in discussione in seno ad organi o commissioni istituite, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.
6. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali vengono trasmessi gli ordini del giorno dei lavori delle commissioni consiliari e ordini del giorno del Consiglio Comunale. I presidenti dei consigli circoscrizionali possono partecipare, allo scopo di acquisire o fornire elementi di informazione e valutazione, ai lavori delle commissioni stesse, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 41

Elezioni dei consigli circoscrizionali

1. L'elezione dei Consigli Circoscrizionali avviene a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il metodo d'HONDT e le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 45.
2. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
3. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dalla legge.
4. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da non meno di cento e non più di duecento elettori della

circostrizione. E' fatto salvo quanto previsto dalla circolare telegrafica del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali n. 63/93 di data 17 aprile 1993.

5. Le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 42

Durata in carica dei consigli circostrizionali

1. I consigli circostrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, per le fattispecie previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000, il consiglio circostrizionale esercita la propria attività con le limitazioni di cui al primo comma dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e per lo stesso periodo previsto per il consiglio comunale. Per le restanti fattispecie di scioglimento del consiglio comunale, il consiglio circostrizionale comunque eletto cessa le funzioni contemporaneamente a quelle del consiglio comunale.
3. I consigli circostrizionali sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.
4. I consiglieri circostrizionali decadono, oltre che per cause previste dalla legge, anche per assenza ingiustificata alle sedute del consiglio per sei mesi consecutivi, qualora le sedute svoltesi in tale periodo siano almeno quattro. La procedura prevista dalla legge per la dichiarazione di decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità è estesa, in quanto applicabile, anche alla fattispecie di cui trattasi.

Art. 43

Elezione del presidente del consiglio circostrizionale

1. Il presidente è eletto dal consiglio circostrizionale nel suo seno, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alle elezioni e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.
2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta nelle elezioni.
Fino all'elezione del presidente, il consiglio circostrizionale non può espletare alcuna attività.

Art. 44

Attribuzioni dei consigli circostrizionali

1. Ai consigli circostrizionali è attribuito un ruolo partecipativo, propositivo e consultivo nella elaborazione e formazione degli indirizzi e delle scelte del comune nel suo

complesso.

2. Ai consigli circoscrizionali è altresì attribuita autonomia deliberativa per la gestione di servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal consiglio, secondo criteri di produttività, nell'ambito della programmazione del comune.
3. I consigli circoscrizionali valorizzano le libere forme associative e promuovono forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
4. Al consiglio circoscrizionale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, compete il diritto di iniziativa per la formazione dei provvedimenti di competenza del consiglio comunale. E' escluso il diritto di iniziativa in materia di statuti, di regolamento disciplinante l'attività del consiglio comunale, di tributi locali e di tariffe, di atti o regolamenti di esecuzione di norme di legge, di nomina di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società, di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali, di disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, nonché di atti relativi al personale stesso. Il consiglio circoscrizionale può deliberare la presentazione di mozioni al consiglio comunale o interrogazioni e interpellanze al sindaco, che le esaminano secondo le modalità fissate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Le deleghe di funzioni sono conferite ai consigli circoscrizionali per singoli piani e materie, secondo criteri di funzionalità; esse comprendono specifici stanziamenti di bilancio e, ove necessario, il conferimento temporaneo o permanente di personale e di strumenti comunali.
6. I consigli circoscrizionali devono essere consultati e possono esprimere il loro parere sugli atti indicati nel regolamento di cui al successivo art. 45.
7. I consigli circoscrizionali partecipano alla formazione del bilancio del comune proponendo, nelle materie di interesse circoscrizionale, l'indicazione:
 - delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture ed infrastrutture comunali;
 - degli interventi in tema di opere pubbliche, viabilità, traffico, arredo urbano e verde pubblico;
 - delle attrezzature sportive e culturali; da realizzarsi.

Dopo l'approvazione del bilancio la giunta, sentiti i consigli circoscrizionali, definisce con apposita delibera l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi di cui agli alinea precedenti.

8. Per esaminare problemi di carattere generale e di coordinamento dell'attività dei consigli circoscrizionali e per la verifica dei rapporti esistenti tra gli stessi e gli organi del comune, periodicamente e comunque due volte l'anno, il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali.

Art. 45

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni

1. L'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
2. In particolare il regolamento deve contenere le norme riguardanti:
 - le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - le modalità di svolgimento delle sedute del consiglio;
 - i servizi di base, nonché le funzioni oggetto di delega da parte del comune al consiglio circoscrizionale;

- le modalità attraverso le quali i consigli circoscrizionali, tramite i loro presidenti, possono ottenere dal comune e dalle istituzioni dello stesso le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- le modalità di presentazione di petizioni e proposte al consiglio circoscrizionale;
- le modalità di rapporto con gli organi del comune in ordine all'attuazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 44.

Art. 46

Deliberazioni adottate dai consigli circoscrizionali

1. Le deliberazioni adottate dal consiglio circoscrizionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al sindaco, il quale ne dispone l'acquisizione agli atti del comune, stabilendo che le stesse abbiano esecuzione a cura degli uffici comunali o circoscrizionali, secondo le competenze o le rinvia entro dieci giorni dal ricevimento al consiglio di circoscrizione con osservazioni. Dette deliberazioni devono acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000.
2. Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, la giunta o il consiglio comunale secondo le rispettive originarie competenze, adottano definitiva deliberazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 47

Istituzione

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 48

Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio fra cittadini che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi professionali della provincia o dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico - amministrativa.
2. Sull'ammissibilità delle candidature la commissione di cui al successivo art. 51, a maggioranza dei membri assegnati, esprime un parere. Il consiglio, preso atto del parere espresso dal comitato, procede alla votazione, sulla base delle candidature presentate alla commissione.
3. L'elezione del difensore civico ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio per le prime due votazioni, ed a maggioranza assoluta dei membri

del consiglio stesso per le successive. Le prime due votazioni vengono effettuate nella stessa seduta, mentre le eventuali successive votazioni vengono effettuate in altra seduta.

Art. 49

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili a difensore civico:
 - coloro che si ritrovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, province e comuni non facenti parte dei rispettivi consigli;
 - i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, degli organi regionali di controllo e relative sezioni;
 - gli amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del comune o che dallo stesso ricevano in via continuativa sovvenzioni;
 - coloro che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni politiche e sindacali;
 - coloro che si trovano con i consiglieri del comune o con il sindaco e gli assessori, nonché con il segretario ed i dirigenti del comune in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato o discendente di quest'ultimo;
 - i ministri di culto;
 - coloro che hanno ricoperto nel quinquennio precedente la carica di sindaco, presidente del consiglio, assessore...
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o politica.
3. L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio.

Art. 50

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data della nomina.
2. La durata in carica del difensore civico non può superare i due mandati consecutivi.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il consiglio è convocato per procedere all'elezione del successore; qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla cessazione.

Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio stesso, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenute all'esercizio delle funzioni dell'ufficio.

Art. 51

Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione è composta da cinque membri scelti dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovata capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.**
- 2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente.**
- 3. La scelta da parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.**
- 4. La Commissione cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel corso del quinquennio.**

Art. 52

Rinvio al regolamento

- 1. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i cittadini possono dichiararsi disponibili o essere proposti alla carica, le modalità di intervento, le prerogative ed i mezzi, i rapporti con gli organi del comune, la sede e la dotazione organica, nonché l'indennità di funzione da assegnare al difensore civico. Il regolamento disciplina altresì le modalità di costituzione dell'ufficio del difensore civico.**

Capo II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 53 (ex art. 39)

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

- 1. La partecipazione dei cittadini consiste nel concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi, realizzando la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.**
- 2. Il comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità all'attività dell'ente, assumendola come valore e risorsa.**
- 3. La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che essi dovranno assumere sui temi d'interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.**
- 4. Il comune valorizza l'istituto della partecipazione sia su base individuale che attraverso libere forme associative, garantendo l'accesso alle strutture, ai servizi ed alle informazioni dell'ente.**

5. Presupposti indispensabili per l'esercizio della partecipazione, sono l'accesso ai dati di cui l'amministrazione comunale è in possesso e le forme e gli strumenti di partecipazione e consultazione di cui al presente statuto ed al regolamento.

6. Il comune costituisce un apposito ufficio chiamato "Sportello del Cittadino" con compiti di Ufficio Informazioni e di Ufficio Reclami. L'Ufficio dello sportello del Cittadino ha il compito di rendere più facile la comprensione dei meccanismi alla base del rapporto amministrazione-cittadino, facilitare al cittadino la ricerca e l'accesso a atti amministrativi di suo interesse, raccogliere e protocollare le segnalazioni scritte presentate dai cittadini in merito alle disfunzioni riscontrate nei rapporti con l'amministrazione.

7. L'amministrazione utilizza le segnalazioni pervenute all'ufficio reclami, quale strumento di verifica dell'efficienza ed efficacia della propria azione amministrativa.

8. L'amministrazione garantisce risposta scritta, nei tempi e nei modi indicati nel regolamento, a tutte le segnalazioni pervenute all'ufficio reclami.

Art. 54 (ex Art. 40)

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi del comune nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che attraverso gli enti di varia natura, legalmente riconosciuti, anche attraverso libere forme associative, costituite dai cittadini nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le associazioni combattentistiche che hanno, nei loro rispettivi statuti, la fedeltà alla patria e ai principi della costituzione italiana; ed ogni altra libera forma associativa o comitato, o comitati di quartiere, che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli enti, delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali, sindacali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, attraverso idonee forme di incentivazione sia di natura finanziaria che tecnico professionale e organizzativa. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale e pubblicizzati dall'amministrazione.

6. Il sindaco convoca annualmente, entro il mese di settembre, un consiglio comunale aperto nel quale vengono presentati brevemente:

- a. dalla commissione permanente, le tipologie ed i progetti presentati nel corso dell'anno dalle associazioni ;
- b. dal sindaco, per la giunta, i progetti comunali realizzati o in corso di realizzazione e gli intendimenti per l'anno futuro.

Capo III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ED I REFERENDUM

Art. 55 (ex Art. 41)

Le forme partecipative della comunità

1. Per la migliore tutela degli interessi generali della comunità il comune istituisce e promuove l'utilizzo dei seguenti strumenti di partecipazione alle attività amministrative:

- a) l'interrogazione;
- b) la petizione;
- c) la proposta;
- d) il forum;
- e) l'assemblea cittadina;
- f) il consiglio comunale aperto.
- g) conferenza di bilancio;
- h) la consulta.

Art. 56 (ex Art. 42)

Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco direttamente o attraverso l'istituto dell'ufficio reclami, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita al presentatore della stessa, entro il termine massimo di giorni trenta, dal sindaco o dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto relativo all'interrogazione.

Art. 57 (ex Art. 43)

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina le modalità, le forme di pubblicità e le competenze relative alla presentazione da parte dei cittadini ed alla elaborazione da parte dell'amministrazione della petizione.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Essa può essere inoltrata anche attraverso l'ufficio reclami.

4. Se il termine previsto al precedente comma non è rispettato, ogni consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 58 (ex Art. 44)

Proposte

1. Almeno cento cittadini o le associazioni e gli enti iscritti all'albo possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette all'organo competente entro

sessanta giorni, se corredate del parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'amministrazione comunale ed i proponenti possono incontrarsi al fine di giungere alla definizione del contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 59 (ex Art. 45)

L'assemblea dei cittadini

1. L'assemblea dei cittadini è occasione di confronto libero tra i cittadini su temi di interesse per la collettività. Può essere promossa da chiunque ritenga utile dibattere in pubblico tali argomenti.

2. L'amministrazione comunale, per conto della comunità, mette a disposizione per tali occasioni, secondo le procedure contenute nel regolamento, le strutture e le risorse di cui è in possesso.

Art. 60 (ex Art. 46)

Il consiglio comunale aperto

1. Su particolari temi di interesse rilevante e generale per la comunità, l'amministrazione comunale può tenere uno o più consigli comunali aperti nel corso dei quali si confrontano le diverse posizioni assunte dai cittadini e dall'amministrazione su tali argomenti.

2. Il luogo di riunione e gli orari dei consigli comunali aperti sono scelti in modo da consentire la più ampia partecipazione .

Art. 61 (ex Art. 47)

Il Forum

1. Il forum è occasione di incontro, dibattito, elaborazione e proposizione tra la comunità e l'amministrazione su specifici temi di interesse generale per la comunità locale.

2. La richiesta di un forum su uno specifico argomento può essere inoltrata da cittadini all'amministrazione comunale, la quale, riconosciutane la validità tematica, ne indice lo svolgimento.

3. La richiesta è effettuata attraverso la presentazione, all'attenzione del sindaco, di un documento esplicativo del tema del forum e degli obiettivi da perseguire.

4. Riconosciutane la validità e l'interesse collettivo, l'amministrazione mette a disposizione dell'iniziativa, alla quale partecipa in forma attiva, le necessarie strutture e competenze.

5. L'organizzazione dei lavori del forum è curata da un comitato promotore formato dai rappresentanti dei cittadini proponenti il forum stesso e da rappresentanti dell'amministrazione, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento.

6. Lo svolgimento del forum, la cui partecipazione è estesa a tutta la comunità, si articola sulla presentazione e discussione di memorie scritte sul tema, fatte pervenire al comitato promotore del forum secondo le modalità indicate nel regolamento, da parte di chiunque abbia interesse a partecipare in forma attiva ai lavori.

7. Il forum si conclude con la predisposizione di proposte e raccomandazioni sul tema trattato.

8. L'amministrazione pubblicizza lo svolgimento e gli atti del forum con idonei mezzi di comunicazione.

Art. 62 /ex Art. 48)

Conferenza di Bilancio

1. Nel corso di ogni anno solare, il sindaco e la giunta illustrano ai cittadini, nel corso di una apposita conferenza, da tenersi a valle dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto

consuntivo, le linee guida seguite nella formulazione del bilancio ed i risultati di gestione ottenuti.

2. Tale conferenza a cui partecipano tutti i cittadini, viene tenuta sulla base di un documento riepilogativo preparato dal sindaco e dalla giunta, del quale viene data ampia diffusione e pubblicizzazione alla comunità nei giorni precedenti la conferenza.

3. La partecipazione dei cittadini, la modalità di svolgimento e la durata della conferenza sono stabiliti dal regolamento.

Art. 63 (ex Art. 49)

La consulta

1. Sono istituite la consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi. Esse saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 64 (ex Art. 50)

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva in ambito comunale, circoscrizionale e di quartiere, di tutti i cittadini o di particolari categorie individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Nel caso dell'utilizzo di questionari, la segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Sono interessati dal presente istituto tutti i cittadini residenti nel comune e di età minima pari o superiore a 16 anni alla data della consultazione.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 65 (ex Art. 51)

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti, il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge e raccolte entro tre mesi dalla data di presentazione, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste del comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- c) designazione e nomine di rappresentanti;
- d) attività amministrativa regolata da leggi regionali e nazionali.

5. Non sono ammessi referendum per le materie già oggetto di referendum consultivo nell'ultimo triennio.

6. I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

7. Al fine di minimizzare i costi della tenuta del referendum, i cittadini possono collaborare con il personale comunale alle operazioni di voto e di scrutinio, in forma gratuita e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

9. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

10. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi, devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Capo IV

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 66 (ex Art. 52)

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti

valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 67 (ex Art. 53)

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. I dirigenti, o comunque, i dipendenti in posizione apicale nell'ordinamento organico, individuano con propria determinazione, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura da essi diretta e verificano, anche su richiesta di terzi, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare la modificazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, necessaria a quanto stabilito dal regolamento.

4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi, ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Capo V

L' AZIONE POPOLARE

Art. 68 (ex Art. 54)

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta o promuove gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo VI

IL DIRITTO D'ACCESSO E D INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 69 (ex Art. 55)

Informazione

1. L'informazione è assunta dal comune quale presupposto irrinunciabile per un reale, corretto e trasparente confronto di idee che è alla base di un'efficace partecipazione della comunità alla vita amministrativa del comune.

Art. 70 (ex Art. 56)

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La giunta comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi, che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal comune, la giunta, unitamente ai capigruppo consiliari, istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è, altresì, assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art.71 (ex Art. 57)

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro

diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso debbono essere comunicati al richiedente entro tale termine con lettera motivata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 72 (ex Art. 58)

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Per conseguire i più elevati livelli di produttività gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il personale agli stessi preposto, deve operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

3. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.

5. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

6. Conformemente agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione ed in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo, la giunta comunale, su proposta della conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna.

7. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

8. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata alla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte ed al migliore utilizzo ed accrescimento delle professionalità presenti.

9. L'amministrazione assicura, attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale del personale, l'accrescimento della capacità operativa della struttura amministrativa.

10. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

11. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni.

12. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 73 (ex Art. 59)

Ruolo e funzioni

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Redige i verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento funzionale di cui al successivo art. 62.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse del comune;
- b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

7. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 74 (ex Art. 60)

Il vice segretario comunale

1. Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.

Capo III

I DIRIGENTI

Art. 75 (ex Art. 61)

Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali, ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. Conformemente agli indirizzi espressi dagli organi di governo per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, è attribuita ai dirigenti, l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa per i compiti e per le funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti.
3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali, di cui al precedente comma, con norme che si uniformano al principio della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa il quale prevede l'assegnazione dell'esercizio del potere d'indirizzo e di controllo agli organi elettivi e la gestione amministrativa alla funzione dirigenziale. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i dirigenti, al fine di garantire l'integrazione funzionale delle diverse strutture operative del comune coerentemente con il disegno amministrativo espresso dagli organi di governo.
4. I dirigenti, nell'esercizio delle attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi di governo, predispongono proposte di atti deliberativi e documenti tipo e ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate, adottano determinazioni di impegno e liquidazione di spese, con modalità definite dalla legge e dal regolamento.
5. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa loro attribuite, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni e delle determinazioni adottate, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

6. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

7. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.

8. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

9. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, dei risultati di gestione. I dirigenti debbono partecipare alla definizione dei livelli di efficienza e di efficacia da raggiungere nonché delle risorse occorrenti per il perseguimento dei predetti obiettivi.

Art. 76 (ex Art. 62)

Direzione dell'organizzazione

1. La ripartizione costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente . Tale struttura è diretta obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto, il Sindaco incarica un dirigente della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.

2. Le sezioni ed i settori sono strutture subordinate alla ripartizione, dirette da funzionari provvisti di qualifica dirigenziale o dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.

3. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica delle strutture.

4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare, il consiglio comunale può autorizzare, nell'ambito di un progetto allo scopo predisposto dal sindaco e dalla giunta, la creazione di una struttura organizzativa temporanea detta "area di intervento funzionale" che preveda l'attività coordinata ed integrata di più settori.

5. Il consiglio comunale discute e approva, un apposito documento organizzativo presentato dal sindaco il quale, definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, definisce gli obiettivi da raggiungere, i criteri di valutazione degli stessi ed i tempi di realizzazione ed il relativo quadro economico e finanziario. Il Sindaco individua il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilisce la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, è disposto con provvedimento sindacale che è motivato e presentato in consiglio comunale con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal sindaco con provvedimento motivato e presentato in consiglio comunale , quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

6. Le posizioni di responsabili delle sezioni o settori, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui al secondo comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.

7. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, con le modalità stabilite dal regolamento, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico, disposto dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco, definisce le motivazioni dell'incarico, la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

Art. 77 (ex Art. 63)

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal comune. Può essere allargata ai responsabili di altri servizi, qualora se ne ravvisi la necessità. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 59. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più ripartizioni, il segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario comunale al sindaco ed al vice sindaco.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 78 (ex Art. 64)

Servizi comunali

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
4. L'amministrazione è tenuta a convocare annualmente una conferenza sullo **Stato dei Servizi**.

Capo II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 79 (ex Art. 65)

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 80 (ex Art. 66)

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente. La concessione è comunque subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza gestionale e patrimoniale dell'impresa concessionaria.

Art. 81 (ex Art. 67)

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio comunale fra cittadini che posseggano esperienza e professionalità adeguate alla gestione dell'azienda cui sono preposti, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette, i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del sindaco, il consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E' nominato con contratto a tempo definito per cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. E' suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 82 (ex Art.68)

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Viene nominato dal consiglio d'amministrazione su un'attenta verifica delle capacità professionali e gestionali. E' suo compito il raggiungimento delle finalità e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 83 (ex Art. 69)

Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta i seguenti adempimenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo dei seguenti adempimenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione, di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quando non è riferita all'istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse, altresì, necessario;
 - c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla precedente lettera b);
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. I dati di bilancio debbono essere correlati agli obiettivi di efficienza e di efficacia che il comune intende raggiungere nello svolgimento delle attività programmate nonché agli obiettivi di miglioramento della qualità della vita della comunità.
6. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 84 (ex Art. 70)

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.

TITOLO VIII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 85 (ex Art. 71)

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 86 (ex Art. 72)

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b. lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a. l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

- b. il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore
8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.
9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

Capo II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 87 (ex Art. 73)

Opere di competenza primaria del comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IX

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 88 (ex Art. 74)

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il consiglio approva il bilancio, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 89 (ex Art. 75)

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci, annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci, annuale e pluriennale, approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 90 (ex Art. 76)

Le risorse per la gestione corrente

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia, le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 91 (ex Art.77)

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

Capo III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 92 (ex Art. 78)

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e promuove l'adozione, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, dei provvedimenti idonei per assicurare la più elementare redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica; quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 93 (ex Art. 79)

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'art. 100 del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento; in particolare collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. A tal fine il collegio dei revisori partecipa alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 94 (ex Art. 80)

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Esso è pubblicato con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 56 e dal regolamento.

2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti con i criteri di cui all'art. 75 del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Capo V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 95 (ex Art. 81)

Procedure negoziali

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato, ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco.

Capo VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 96 (ex Art. 82)

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. La Giunta relaziona al Consiglio, con modalità e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento, sullo stato di attuazione dei programmi. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Capo VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 97 (ex Art. 83)

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO X

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 98 (ex Art. 84)

Lo Stato

1. Il comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 99 (ex Art. 85)

La Regione

1. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.
4. Il comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 100 (ex Art.86)

La Provincia

1. Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale, predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla regione.
3. Il comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economici, produttivi, commerciali e turistici, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 101 (ex Art. 87)

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi 4 e 5 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
2. Le proposte al cui al precedente comma sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale. Di tale deposito viene data adeguata informazione alla cittadinanza ed agli organismi di consultazione popolare con pubblici avvisi nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo testo dello statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Lo Statuto non può essere oggetto di abrogazione totale da parte del Consiglio comunale se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore.

6. Le modificazioni a singole parti o articoli dello Statuto non possono essere adottate dal Consiglio comunale se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla entrata in vigore delle medesime singole parti o articoli.

7. Le modificazioni al disposto dell'art. 87 "Revisione dello Statuto, per il suo carattere procedimentale, sono escluse delle limitazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 102 (ex Art. 88)

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini. Una attenzione del tutto particolare verrà posta nella diffusione e pubblicizzazione del presente statuto nell'ambito delle strutture didattiche presenti sul territorio del comune.